

# **BGer 2C\_828/2010 vom 10. März 2011**

Bundesgericht, 2011-03-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_828\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_828_2010)

FR: TF 2C\_828/2010 du 10 mars 2011

IT: TF 2C\_828/2010 del 10 marzo 2011

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi riferimenti).

### **E. 1.2**

Diretto contro una decisione finale ( art. 90 LTF ) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore ( art. 86 e 90 LTF ), il ricorso concerne una causa di diritto pubblico ( art. 82 lett. a LTF ) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF . Esso è stato presentato in tempo utile ( art. 100 cpv. 1 LTF ) dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse al suo annullamento ( art. 89 cpv. 1 LTF ).

Sotto i profili evocati, l'impugnativa è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

### **E. 2.1**

Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir censurata la violazione del diritto federale ( art. 95 lett. a LTF ), nozione che comprende anche i diritti costituzionali dei cittadini ( DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Salvo che per i casi citati espressamente dall' art. 95 LTF , col ricorso in materia di diritto pubblico non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale. È però sempre possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità precedente comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto d'arbitrio giusta l' art. 9 Cost. ( DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).

Di principio, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio ( art. 106 cpv. 1 LTF ); esso non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente. La violazione di diritti fondamentali è invece esaminata unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale critica ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88). È necessario che egli specifichi quali diritti ritiene lesi ed esponga le sue censure in modo chiaro e circostanziato, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva; in caso di asserita violazione del divieto d'arbitrio, anche in relazione all'applicazione del diritto cantonale, deve spiegare in che misura la decisione impugnata sia - non solo a livello di motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in contraddizione con il sentimento di giustizia ed equità ( DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).

## **E. 2.2**

Nella fattispecie, in cui il ricorrente censura unicamente una violazione del divieto d'arbitrio, il rispetto delle condizioni indicate è per lo meno dubbio. Un gravame fondato sull' art. 9 Cost. non può infatti essere semplicemente sorretto - così come nel caso in esame - da argomentazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente i fatti e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate.

La questione può comunque essere lasciata aperta. Nella misura in cui il ricorso risultasse ammissibile, esso dev'essere infatti respinto, poiché infondato.

## **E. 3.1**

La conclusione tratta dalla Corte cantonale secondo cui l'ammonimento pronunciato nei confronti del ricorrente giusta l'art. 19 LEPIA sia giustificato dalla violazione degli art. 3 cpv. 1 e 8 LEPIA, non è in effetti affatto il risultato di un'applicazione manifestamente insostenibile di queste norme, quindi neppure di una valutazione irragionevole della portata dei diplomi da lui ottenuti, a suo avviso unico elemento determinante per valutare il diritto di firmare un progetto ( DTF 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9).

Al contrario. Già da una loro semplice lettura emerge infatti che i titoli di studio conseguiti hanno certamente rilievo, ma al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione: quando viene cioè deciso per quali gruppi professionali e campi d'attività essa abiliti all'esercizio della professione di ingegnere o di architetto (art. 8 LEPIA in relazione con l'art. 3 cpv. 2 lett. a e l' art. 4 del regolamento di applicazione della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 5 luglio 2005 [RLEPIA; RL/TI 7.1.5.1.1]). Sempre già da un loro esame prima facie, risulta inoltre che - una volta ottenuta l'autorizzazione in relazione ad uno specifico gruppo professionale - l'esercizio della professione si deve limitare ai campi d'attività che lo caratterizzano, conformemente all'abilitazione ricevuta (art. 3 cpv. 1 LEPIA).

## **E. 3.2**

Ora, nella misura in cui non è contestato ( art. 105 cpv. 1 LTF ) che l'opera in discussione aveva natura architettonica e che il ricorrente non è iscritto all'albo dell'OTIA nel gruppo professionale di "architettura" bensì in quello di "ingegneria civile", la Corte cantonale ben poteva quindi concludere - facendo uso del margine di apprezzamento concessole, che neppure il ricorrente contesta, e senza per ciò commettere arbitrio - che le menzionate norme della LEPIA siano state in concreto violate.

## **E. 4.1**

Per quanto precede, la decisione presa dal Tribunale cantonale amministrativo di convalidare l'ammonimento pronunciato nei confronti del ricorrente - che risulta per altro essere la misura meno incisiva tra quelle previste dall'art. 19 cpv. 1 lett. a LEPIA - dev'essere qui confermata.

## **E. 4.2**

Le spese vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza ( art. 65 e 66 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.